

N.R.G. 934/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Terza Sezione Civile in persona dei Magistrati:

dott. Riccardo Guida

Presidente

dott. Anna Ghedini

Consigliere relatore

dott. Carlo Breggia

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 934/2024 promossa da:

Parte_1

rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Palamidessi.

APPELLANTE

nei confronti di

Controparte_1

, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Musotto.

APPELLANTE

INCIDENTALE

Controparte_2

rappresentata e
difesa dall'avv. Silvio Crapolicchio.

APPELLATA

Controparte_3

CONTUMACE

avverso

la sentenza n. 227/2024 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 12/02/2024

cui è riunita la causa iscritta al numero di R.G. n. 1019/2024 proposta da:

Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Silvio Crapolicchio.

APPELLANTE

nei confronti di

Controparte_1, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Musotto.

Parte_1 - Parte_1,
rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Palamidessi.

APPELLATI

CONCLUSIONI

Per la parte appellante Parte_1 :

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dal Controparte_4, denominato Parte_1", riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Livorno, Giudice Dott. Massimiliano Magliacani, n. 227/2024, R.G.N. 1032/2019, del 12.02.2024, pubblicata il 12.02.2024 e notificata, a mezzo pec, in data 8 aprile 2024; per l'effetto, voglia dunque nel merito ed in via principale: rigettare la domanda svolta, nei confronti dell'odierna appellante, da Controparte_1 in subordine: nel caso di accoglimento della suddetta domanda, rideterminare la quantificazione dei danni e comunque dichiarare Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, tenuta a manlevare e garantire il Parte_1 contro gli effetti di tale domanda e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tutte le somme che verranno liquidate in favore di Controparte_1 con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio di appello nonché di quelle del primo grado di giudizio e del procedimento cautelare, nei confronti di tutte le altre parti, compreso il Controparte_5 [...] ; spese di ctu a definitivo carico della richiedente ovvero di [...] Controparte_2 .

Per parte appellante CP_2

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto di citazione in appello e previo annullamento e/o riforma della sentenza appellata, così provvedere:

a) in via principale: annullare e/o riformare la sentenza di primo grado dichiarando il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 rispetto alla pretesa giudiziale avanzata dal Sig.ra

Controparte_1

b) in subordine: annullare e/o riformare la sentenza di primo grado rigettando ogni pretesa giudiziale avanzata dalla Sig.ra Controparte_1 nei confronti di Controparte_2 poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto e comunque perché non provata né nell'an né nel quantum;

c) in ulteriore subordine: annullare e/o riformare la sentenza di primo grado riducendo gli importi liquidati in favore della Sig.ra Controparte_1 alle sole somme risultanti di effettiva spettanza della stessa;

d) in ogni caso: condannare la Sig.ra Controparte_1 e/o il Parte_1 al pagamento delle spese di lite del duplice grado di giudizio in favore di Controparte_2

e) in ogni caso: condannare il Parte_1 e/o la Sig.ra Controparte_1 in solido tra loro ovvero ciascuno secondo la quota di propria competenza, alla restituzione in favore di CP_2 della sentenza di primo grado, maggiorate di interessi come per legge dal dovuto al soddisfo.

In via istruttoria, si ribadisce la richiesta di rinnovazione della CTU medico legale svolta nel giudizio di primo grado mediante conferimento dell'incarico a medico psichiatra".

Per la parte appellante incidentale CP_1

"Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello:

- rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto sulla base di quanto enunciato in atti;

- previa riqualificazione della fattispecie concreta sub artt. 844 e/o 833 cod. civ. e/o, per quanto occorrer possa in via di appello incidentale, riformare la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della violazione degli artt. 844 e 833 cod. civ. proposta da parte attrice nel primo grado del giudizio;

- in ogni caso, confermare la condanna del Parte_1 appellante e/o condannare lo stesso Parte_1 al risarcimento del danno nella misura liquidata nella sentenza impugnata con la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art. 1284, quarto comma c.p.c.;

- con condanna del Parte_1 alla refusione delle spese di lite di questo grado di giudizio e delle spese relative alla mediazione e al procedimento cautelare svoltosi nel corso del giudizio di primo grado".

B) Quanto alla causa R.G. n. 1019/2024:

"Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, per quanto di interesse alla concludente, rigettare l'appello avversario, con ogni consequenziale pronuncia di diritto e di ragione".

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 227/2024 del 12/2/2024, il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda risarcitoria dell'attrice, rigettando invece la domanda di accertamento della violazione degli artt. 844 e 833 c.c.

Il Tribunale riteneva non applicabili gli artt. 833 e 844 c.c., "in quanto destinati a regolamentare il rapporto tra fondi confinanti o comunque tra fondi", rilevando che "nel caso di specie, le cose che originano le immissioni nel fondo dell'attrice

Controparte_1 risultavano collocati, almeno prima dell'adozione dell'ordinanza cautelare del 12/6/2020, sulla strada pubblica di *CP_3*".

Il Giudice di prime cure riteneva invece sussistente "una responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cc", affermando che "responsabili del danno sono il

Controparte_6 *Parte_1* e la terza chiamata *Controparte_2* in quanto dalle lettere del

Parte_1 in data 11/4/2018 e della *CP_2* del 16/4/2018 emerge che i due soggetti si sono accordati sul posizionamento dei cassonetti".

Il Tribunale ripartiva la responsabilità in parti uguali tra il *Parte_1* e *CP_2* ai sensi dell'art. 2055, comma 3, c.c., liquidando il danno in via equitativa in € 55.446,62, applicando le tabelle milanesi con una diaria di € 90,00 per 500 giorni, rivalutata con interessi.

Il dispositivo condannava il *Parte_1* a pagare a *Controparte_1* la somma di € 55.446,62 con interessi dalla notifica della citazione, e *CP_2* a pagare al *Parte_1* la somma di € 27.723,31 con interessi dalla notifica dell'atto di chiamata in causa. Dichiarava inammissibile per carenza di interesse l'intervento del *Controparte_3*, compensando le spese tra quest'ultimo e il *Parte_1*. Poneva le spese di CTU a carico solidale di *CP_2* e del *Parte_1*.

2. Con atto di citazione notificato il 13/3/2019, *Controparte_1* aveva contenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno il *Controparte_7* [...], deducendo che nel luglio 2018 il *Parte_1* convenuto aveva collocato cinque bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti a ridosso del cortiletto esterno e sotto la finestra della camera da letto della propria abitazione, situata al piano terreno in Via Montebello n. 36. L'attrice lamentava che dai bidoni provenissero immissioni intollerabili di cattivi odori e rumori, sia per il conferimento dei rifiuti da parte dei condomini anche in orario notturno, sia per le operazioni di raccolta effettuate dall' *CP_2* a partire dalle ore 6.00 del mattino. Chiedeva pertanto l'accertamento del superamento della normale tollerabilità delle immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c. e/o della natura emulativa degli atti posti in essere dal *Parte_1* convenuto ai sensi dell'art. 833 c.c., la condanna del *Parte_1* a collocare i bidoni a distanza non inferiore a 5 metri dal proprio fabbricato e il risarcimento del danno quantificato in € 20.000,00.

Si era costituito il *Parte_1* contestando le domande attoree e deducendo che la collocazione dei bidoni era avvenuta in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 85 del 20/4/2018, che aveva istituito la raccolta differenziata con modalità "porta a porta". Il Condominio rappresentava di aver richiesto sin dall'aprile 2018 ad *CP_2* la creazione di un'isola ecologica in area pubblica, ma che l' *CP_2* aveva imposto la collocazione di cinque bidoni nell'area di pertinenza condominiale, mentre solo due bidoni (per rifiuti organici e vetro) erano stati collocati in *Parte_1*. Chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, l'autorizzazione a chiamare in causa *CP_2* per essere manlevato.

Interveniva volontariamente il *Controparte_8*, aderendo alle domande dell'attrice.

CP_2 inizialmente contumace, si costituiva successivamente chiedendo il rigetto delle domande.

3. Nel corso del giudizio, l'attrice proponeva ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. All'esito del procedimento cautelare, il Giudice disponeva consulenza tecnica

d'ufficio affidata all'Ing. *Persona_1*. Il consulente, nella relazione depositata il 23/12/2019, accertava che i cinque cassonetti erano collocati in un'area di pertinenza del *Parte_1* lungo il muro di confine con la proprietà *CP_1* a circa 2,5 metri dalla finestra della camera da letto, e rilevava che "detti contenitori, in particolare i raccoglitori di materiali sporchi 'indifferenziati' ed i recipienti di vetro, contenendo abbondantemente materiali sporchi, spargono inevitabilmente nell'ambiente odori sgradevoli di varia natura". Il CTU precisava tuttavia che "non essendo quantificabile e misurabile con metodi sperimentali il livello di normale tollerabilità delle immissioni che provengono dai cassonetti, risulta impossibile verificare il superamento di normale tollerabilità". Il consulente suggeriva di allontanare i cassonetti collocandoli in *Parte_1*. Con ordinanza del 12/6/2020, il Giudice accoglieva il ricorso cautelare e ordinava ad *CP_2* di "trovare una diversa collocazione per i bidoni della raccolta differenziata in uso al *Parte_1* e di spostare gli stessi ad una distanza di almeno cinque metri dal *Parte_1* *Controparte_3* e dalla proprietà di *Controparte_1*". L'ordinanza veniva regolarmente ottemperata. Nel giudizio di merito, espletata l'istruttoria mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale affidata al dott. *Persona_2* la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16/11/2023.

4. Con atto di citazione notificato l'8/4/2024, il *Parte_1* proponeva appello avverso la sentenza, articolando cinque motivi di gravame e chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. Con atto di citazione notificato anch'esso l'8/4/2024, *CP_2* proponeva autonomo appello avverso la medesima sentenza, articolando quattro motivi di gravame. Si costituiva *Controparte_1* chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli e proponendo, occorrendo, appello incidentale per la riqualificazione della fattispecie sub artt. 844 e/o 833 c.c. e per la liquidazione delle spese della mediazione e del procedimento cautelare.

4.1. I motivi dell'appello del *Parte_1*.

Con il primo motivo, deduce l'illegittimità, erroneità ed infondatezza della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del *Parte_1* ex art. 2051 c.c., per violazione e/o falsa applicazione di tale norma.

L'appellante censura la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, contestando che i bidoni fossero stati collocati "d'accordo" sulla strada pubblica. Deduce che dalla corrispondenza in atti emergerebbe che i bidoni erano collocati in un'area privata di pertinenza del *Parte_1*, e che non vi fu alcun accordo con *CP_2* la quale impose unilateralmente la collocazione rifiutando le richieste del Condominio.

Nel merito, deduce che, quand'anche fosse applicabile l'art. 2051 c.c., la condotta di *CP_2* si porrebbe come causa interruttiva del nesso di custodia, configurando un'ipotesi di caso fortuito. Deduce inoltre l'assenza di aree condominiali alternative idonee e che nessun accertamento sarebbe intervenuto in ordine alle immissioni lamentate.

Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'illegittimità della condanna di *CP_2* a pagare al *Parte_1* solo la metà del danno, anziché l'intero, sostenendo che *CP_2* avrebbe provocato il danno con condotta esclusiva.

Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'illegittimità della quantificazione del danno, sostenendo che la somma di € 55.446,62 sarebbe esorbitante e liquidata senza adeguata motivazione, ignorando che il danno biologico era stato valutato al 6% di invalidità temporanea.

Con il quarto motivo, l'appellante deduce l'ingiusta compensazione delle spese di lite con il *Controparte_3*.

Con il quinto motivo, l'appellante deduce l'illegittimità della condanna solidale al pagamento delle spese di CTU.

4.2. I motivi dell'appello di *CP_2*

Con il primo motivo, *CP_2* deduce l'illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la propria condotta sarebbe stata inidonea a recare danno.

Con il secondo motivo, *CP_2* deduce l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza del danno, per mancata e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo, *CP_2* deduce l'illegittimità della quantificazione del danno, con argomentazioni analoghe a quelle del *Parte_1*.

4.3. Le difese dell'appellata e l'appello incidentale.

Si costituiva *Controparte_1* chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli e proponendo appello incidentale.

L'appellata deduce che la norma correttamente applicabile sarebbe l'art. 844 c.c., in quanto i bidoni erano collocati in un'area privata di pertinenza del *Parte_1* appellante, e non sulla strada pubblica. Nel merito, deduce che la violazione dell'art. 844 c.c. sarebbe risultata acclarata dalle risultanze istruttorie. In alternativa, sostiene l'applicabilità dell'art. 833 c.c., rilevando che il Condominio avrebbe avuto postazioni alternative.

In ordine al danno, l'appellata deduce che la condotta illecita avrebbe cagionato un danno alla salute e alla normale qualità della vita, e che il Tribunale avrebbe correttamente liquidato il danno.

Con appello incidentale, l'appellata chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della violazione degli artt. 844 e 833 c.c., e la condanna del *Parte_1* alle spese della mediazione e del procedimento cautelare.

5. Primo motivo dell'appello del *Parte_1*, primo motivo dell'appello di *CP_2* appello incidentale della *CP_1* qualificazione giuridica della fattispecie e sussistenza della responsabilità.

Devono essere esaminati congiuntamente il primo motivo dell'appello del *Parte_1*, il primo motivo dell'appello di *CP_2* e l'appello incidentale di *CP_1* attinenti tutti alla qualificazione giuridica della fattispecie e alla sussistenza della responsabilità dei convenuti.

La questione centrale posta dagli appelli riguarda l'individuazione della norma applicabile al caso di specie e, conseguentemente, la sussistenza o meno della responsabilità del *Parte_1* e di *CP_2* per i danni lamentati dalla *CP_1*

5.1. In primo luogo, deve essere corretta la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale.

Il Tribunale ha affermato che i bidoni erano stati collocati "d'accordo tra il predetto *Parte_1* e la terza chiamata *CP_2* sulla "strada pubblica di [...] *CP_3*". Tale ricostruzione non corrisponde al vero.

Dall'esame della documentazione in atti, in particolare dalla corrispondenza intercorsa tra il *Parte_1* e *CP_2* nell'aprile 2018 (documenti 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione del *Parte_1*), emerge con evidenza che:

a) i bidoni non erano collocati sulla strada pubblica di *CP_3* , bensì in un'area privata di pertinenza del *Parte_1* , confinante con la proprietà della *CP_1*

b) non vi fu alcun accordo tra il Condominio e *CP_2* sulla collocazione dei bidoni. Tale circostanza risulta pacifica tra le parti, come si evince dallo stesso atto di appello del *Parte_1* , ove si afferma testualmente che "alcuni cassoni (per l'esattezza due) vennero collocati in un'area pubblica prospiciente il *Parte_1* [...] altri (per l'esattezza cinque) vennero invece collocati in un'area di pertinenza del *Parte_1* confinante con un piccolo terreno di proprietà di *Controparte_1* e, soprattutto, in prossimità della finestra della camera da letto della sua abitazione".

La medesima circostanza è confermata dalla relazione del CTU ing. *Per_1* , che nella descrizione dello stato dei luoghi afferma: "Trattasi di area di pertinenza del condominio noto come 'Il grattacielo' con accesso dal n. c. 36 – 38 della [...] *CP_3* . Detta area confina con piccolo terreno di proprietà della ricorrente sig.ra *CP_1* attraverso un muro che dista circa m. 1,6 da edificio limitrofo e di circa m. 2,5 dalla finestra di una camera dell'appartamento della signora lungo detto muro sono allineati n.5 cassonetti destinati alla raccolta della spazzatura".

5.2. Quanto all'asserito accordo tra *Parte_1* e *CP_2* dalla semplice lettura delle lettere dell'11 e 16/4/2018 emerge il contrario.

Con la lettera dell'11/4/2018, l'Amministratore condominiale segnalava espressamente ad *CP_2* le difficoltà di organizzazione del nuovo servizio di gestione rifiuti e l'inesistenza di idonee aree condominiali ove collocare i cassonetti, invitando *CP_2* a considerare che, in caso di utilizzo delle aree disponibili, i cassonetti si sarebbero venuti "a trovare direttamente sotto le finestre degli appartamenti con rilevanti conseguenze di igiene e cattivi odori".

La lettera di risposta di *CP_2* del 16/4/2018 esordisce affermando: "in relazione alla comunicazione dell'11/04 us Le comunichiamo che, al momento, non è possibile accogliere le Vostre richieste, in quanto non conformi alle modalità di attuazione del progetto porta a porta", per poi aggiungere: "Comprendiamo le Vostre perplessità nel modificare l'utilizzo delle Vostre aree, ma riteniamo che la soluzione individuata sia adeguata alle esigenze del servizio".

È dunque evidente che nessun accordo è mai intervenuto tra il *Parte_1* e *CP_2* sulla collocazione dei cassonetti, e che la corrispondenza documenta non solo l'inesistenza di qualunque intesa, ma addirittura la contrarietà del *Parte_1* a collocare i cassonetti nelle aree di pertinenza *CP_9*, con espressa segnalazione delle possibili problematiche.

5.3. Premessa la ricostruzione fattuale, deve essere esaminata la qualificazione giuridica della fattispecie. Sul punto è fondata la doglianza incidentale della

CP_1

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la norma applicabile al caso di specie è l'art. 844 c.c., che disciplina le immissioni nei rapporti di vicinato.

L'art. 844 c.c. stabilisce che "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".

Tale norma si applica ai rapporti tra fondi confinanti o comunque tra fondi, presupponendo l'esistenza di una propagazione materiale che si estenda dal fondo del vicino a quello del proprietario che lamenta il pregiudizio.

Nel caso di specie, come accertato, i bidoni erano collocati in un'area privata di pertinenza del *Parte_1*, confinante con la proprietà della *CP_1* e le immissioni (odori e rumori) si propagavano da tale area privata verso la proprietà dell'appellata. Sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 844 c.c.

Deve quindi essere accolto l'appello incidentale dell'appellata nella parte in cui chiede la riqualificazione della fattispecie sub art. 844 c.c., con conseguente riforma della sentenza impugnata nel capo in cui ha rigettato la domanda di accertamento della violazione di tale norma.

5.4. Accertata l'applicabilità dell'art. 844 c.c., deve essere verificato se le immissioni lamentate dalla *CP_1* abbiano superato la normale tollerabilità.

Sul punto, le risultanze istruttorie sono univoche.

La prova testimoniale ha confermato che dai cassonetti provenivano odori non sopportabili, che la *CP_1* era costretta a tenere le finestre chiuse e a non utilizzare il giardino, che i cassonetti venivano utilizzati anche in orario notturno provocando rumori per la chiusura del coperchio, e che le operazioni di pulizia iniziavano alle 6 del mattino, disturbando il sonno.

In particolare, i testi *Testimone_1*, *Testimone_2*, *Testimone_3*, *Tes_4*

[...] e *Testimone_5* hanno unanimemente dichiarato:

- che, da quando sono stati posizionati i cassonetti nel luglio 2018, la sig.ra *CP_1* ha rinunciato ad utilizzare il cortiletto esterno per i cattivi odori;
- che la sig.ra *CP_1* tiene sempre chiusa la finestra della camera da letto per i cattivi odori;
- che la sig.ra *CP_1* viene svegliata quotidianamente dai rumori causati dai condomini che anche in orario notturno gettano i rifiuti;

- che la raccolta dei rifiuti viene effettuata quotidianamente dal personale dell' **CP_2** a partire dalle ore 6.00 del mattino;
- che quotidianamente si avvertono esalazioni di cattivo odore provenienti dai rifiuti gettati nei cassonetti e depositati nell'area circostante.

Tali dichiarazioni sono state confermate dall'ordinanza cautelare del 12/6/2020, con la quale il Giudice, all'esito dell'istruttoria svolta nel procedimento cautelare, ha affermato: "I sommari informatori indotti da parte attrice hanno unanimemente confermato che dai cassonetti provengono odori non sopportabili, motivo per cui la **CP_1** è costretta a tenere le finestre chiuse ed a non utilizzare il giardino. Inoltre, i cassonetti vengono utilizzati anche in orario notturno, provocando un forte rumore per la chiusura del coperchio. Le operazioni di pulizia, poi, iniziano alle 6 di mattina, disturbando il sonno, posto che gli addetti parlano ad alta voce ed utilizzano mezzi meccanici rumorosi. Tali affermazioni non sono state smentite da quanto dichiarato dai sommari informatori di parte convenuta... L'istruttoria ha pertanto confermato che l'attuale posizionamento dei cassonetti è fonte di forte disturbo per l'attrice, causando immissioni sonore ed olfattive non tollerabili".

Anche la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento cautelare ha confermato che "detti contenitori, in particolare i raccoglitori di materiali sporchi 'indifferenziati' ed i recipienti di vetro, contenendo abbondantemente materiali sporchi, spargono inevitabilmente nell'ambiente odori sgradevoli di varia natura".

5.5. È vero che il CTU ha affermato che "non essendo quantificabile e misurabile con metodi sperimentali il livello di normale tollerabilità delle immissioni che provengono dai cassonetti, risulta impossibile verificare il superamento di normale tollerabilità". Tuttavia, tale affermazione non esclude che il giudice possa pervenire al giudizio di intollerabilità sulla base di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta, come previsto dall'art. 844 c.c.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che "la disciplina delle immissioni moleste in 'alienum' nei rapporti fra privati va rinvenuta nell'art. 844 c.c., alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti

fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta" (Cass. n. 26899 del 2014).

Nel caso di specie, la collocazione dei cassonetti a ridosso della finestra della camera da letto dell'appellata, a una distanza di circa 2,5 metri, destinati a raccogliere i rifiuti di un condominio di 185 unità immobiliari con circa 900 residenti, con conseguenti odori sgradevoli e rumori sia per il conferimento dei rifiuti anche in orario notturno, sia per le operazioni di raccolta a partire dalle ore 6.00 del mattino, ha determinato una situazione di oggettiva intollerabilità, che ha costretto l'appellata a tenere costantemente chiusa la finestra della camera da letto e a rinunciare all'utilizzo del cortiletto esterno.

Tale situazione ha comportato una lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, diritti costituzionalmente garantiti e tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cass. n. 21554/2018; Cass. Sez. Un. n. 2611/2007).

Deve pertanto essere accertato il superamento della normale tollerabilità delle immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c.

6. Accertata la violazione dell'art. 844 c.c., deve essere individuato il soggetto responsabile del danno.

Sul punto, deve essere rilevato che la responsabilità per le immissioni intollerabili grava sul proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, ovvero, nel caso di specie, sul *Parte_1*, in quanto i cassonetti erano collocati in un'area privata di pertinenza del *Parte_1*.

6.1. Le argomentazioni difensive del *Parte_1*, volte a escludere la propria responsabilità addebitandola esclusivamente ad *CP_2* non possono essere condivise.

In primo luogo, deve essere rilevato che il *Parte_1*, in quanto proprietario dell'area su cui erano collocati i cassonetti, aveva il potere e il dovere di impedire

che da tale area provenissero immissioni intollerabili a danno dei fondi vicini. Tale potere e dovere non vengono meno per il fatto che la collocazione dei cassonetti sia stata imposta da CP_2 nell'ambito dell'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti.

In secondo luogo, deve essere rilevato che il Parte_1 disponeva di soluzioni alternative per evitare le immissioni intollerabili. Dalle risultanze istruttorie emerge infatti che il Parte_1 avrebbe potuto collocare i cassonetti in altre aree di pertinenza condominiale, in particolare nel deposito delle biciclette, come suggerito dalla stessa CP_2 e come ammesso dall'amministratore del Parte_1 in sede di interrogatorio formale all'udienza del 3/6/2020.

È vero che il Condominio ha dedotto che il deposito delle biciclette non sarebbe stato idoneo per ragioni di sicurezza, richiamando la comunicazione del Comando VVF di Pt_1 del 25/5/2018. Tuttavia, tale comunicazione si limitava a segnalare la necessità di mantenere liberi "i percorsi finalizzati al passaggio di mezzi di soccorso e all'accostamento dell'autoscala VF", senza escludere in assoluto la possibilità di utilizzare tale area per la collocazione dei cassonetti, eventualmente con opportuni accorgimenti.

6.2. In ogni caso, la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento cautelare ha individuato una soluzione alternativa, consistente nell'allontanare i cassonetti dal Condominio "ponendoli sulla Parte_1 di seguito alla campana di vetro e al cassonetto dell'organico", in tal modo "evitando di spostare il disturbo all'attrice e conferirlo ad altri". Tale soluzione è stata poi effettivamente adottata in esecuzione dell'ordinanza cautelare del 12/6/2020, che ha ordinato ad CP_2 di "trovare una diversa collocazione per i bidoni della raccolta differenziata in uso al Parte_1 e di spostare gli stessi ad una distanza di almeno cinque metri dal Parte_1 Controparte_3 e dalla proprietà di Controparte_1".

Il fatto che tale soluzione sia stata effettivamente attuata dimostra che essa era concretamente praticabile sin dall'inizio, e che il Parte_1 avrebbe potuto e

dovuto richiederla con maggiore insistenza ad *CP_2* eventualmente adendo l'autorità giudiziaria in via d'urgenza, anziché accettare passivamente la collocazione dei cassonetti in un'area che, come lo stesso *Parte_1* aveva segnalato nella lettera dell'11/4/2018, avrebbe determinato "rilevanti conseguenze di igiene e cattivi odori" per gli appartamenti confinanti.

Deve pertanto essere confermata la responsabilità del *Parte_1* per le immissioni intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c.

7. Quanto alla responsabilità di *CP_2* deve essere rilevato che l' *CP_2* , in quanto gestore del servizio di raccolta rifiuti, ha concorso a determinare la situazione di immissioni intollerabili, imponendo al *Parte_1* la collocazione dei cassonetti nell'area di pertinenza *CP_9* e rifiutando le richieste del *Parte_1* di individuare soluzioni alternative, come la creazione di un'isola ecologica in area pubblica.

Tuttavia, la responsabilità di *CP_2* non può essere configurata ai sensi dell'art. 844 c.c., in quanto tale norma si applica ai rapporti tra proprietari di fondi confinanti, e *CP_2* non è proprietaria del fondo da cui provengono le immissioni. La responsabilità di *CP_2* può invece essere configurata ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l' *CP_2* aveva la custodia dei cassonetti, essendo incaricata della loro gestione e del servizio di raccolta dei rifiuti.

L'art. 2051 c.c. stabilisce che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione, legittima o anche abusiva, della cosa. La responsabilità trova fondamento nel rapporto di custodia, il quale può derivare anche da titoli diversi dalla proprietà, anche solo di mero fatto, purché deponenti per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilità e controllo della cosa medesima" (Cass. n. 7005/2019).

7.1. Nel caso di specie, CP_2 aveva la custodia dei cassonetti in quanto incaricata della loro gestione e del servizio di raccolta dei rifiuti, e aveva il potere di decidere dove collocarli, come dimostrato dal fatto che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, ha provveduto a spostarli in Parte_1

La responsabilità di CP_2 ex art. 2051 c.c. non è esclusa dal fatto che il servizio di raccolta rifiuti sia stato effettuato con modalità e orari conformi alle prescrizioni, come dedotto dall' CP_2 . Infatti, la responsabilità da custodia ha carattere oggettivo e prescinde dalla condotta del custode, essendo sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (Cass. n. 25025/2013).

Nel caso di specie, il nesso causale tra i cassonetti e il danno subito dalla CP_1 è pacifico, essendo stato accertato che le immissioni intollerabili provenivano proprio dai cassonetti.

7.2. CP_2 non ha provato la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad escludere la propria responsabilità. Il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve essere inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, quale fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 2563/2007).

Nel caso di specie, CP_2 non ha dimostrato l'esistenza di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva che abbia determinato le immissioni intollerabili. Al contrario, è stata proprio la decisione di CP_2 di imporre la collocazione dei cassonetti nell'area di pertinenza del Parte_1 , rifiutando le richieste di individuare soluzioni alternative, a determinare la situazione di immissioni intollerabili.

Deve pertanto essere confermata anche la responsabilità di CP_2 ai sensi dell'art. 2051 c.c.

8. Quanto al riparto di responsabilità tra il Parte_1 e CP_2 deve essere rilevato che entrambi i soggetti hanno concorso a determinare il danno subito dalla

CP_1 il *Parte_1*, in quanto proprietario del fondo da cui provenivano le immissioni, avrebbe dovuto impedire che da tale fondo provenissero immissioni intollerabili, eventualmente adendo l'autorità giudiziaria per ottenere la collocazione dei cassonetti in area pubblica; *CP_2* in quanto custode dei cassonetti, avrebbe dovuto individuare sin dall'inizio una collocazione idonea che non determinasse immissioni intollerabili a danno dei fondi vicini.

Ai sensi dell'art. 2055, comma 3, c.c., "nei rapporti interni, il risarcimento è dovuto da ciascuno nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali".

Nel caso di specie, non essendo possibile determinare con precisione la gravità della rispettiva colpa, deve trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2055, comma 3, c.c., con conseguente riparto della responsabilità in parti uguali tra il Condominio e *CP_2*

Deve pertanto essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ripartito la responsabilità in parti uguali tra il *Parte_1* e *CP_2* sia pure con diversa qualificazione giuridica: responsabilità del *Parte_1* ex art. 844 c.c. e responsabilità di *CP_2* ex art. 2051 c.c.

Conseguentemente, devono essere rigettati il primo motivo dell'appello del *Parte_1* e il primo motivo dell'appello di *CP_2* ed accolto il motivo di appello incidentale della *CP_1*

9. Secondo motivo dell'appello del *Parte_1*: con il secondo motivo, il *Parte_1* deduce l'illegittimità della condanna di *CP_2* a pagare al *Parte_1* solo la metà del danno riconosciuto all'attrice, anziché l'intero, sostenendo che *CP_2* avrebbe provocato il danno con condotta esclusiva.

Il motivo non può essere accolto.

Come già rilevato nell'esame del primo motivo, entrambi i soggetti hanno concorso a determinare il danno subito dalla *CP_1* e la responsabilità deve essere ripartita in parti uguali ai sensi dell'art. 2055, comma 3, c.c.

Il secondo motivo dell'appello del *Parte_1* deve pertanto essere rigettato.

10. Devono essere esaminati congiuntamente il secondo motivo dell'appello di *CP_2* attinente alla sussistenza del danno, e il terzo motivo dell'appello del *Parte_1* e il terzo motivo dell'appello di *CP_2* attinenti alla quantificazione del danno.

10.1. La sussistenza del danno.

Quanto alla sussistenza del danno, le risultanze istruttorie hanno accertato che la *CP_1* ha subito un danno alla salute di natura psichica, consistente in un Disturbo dell'Adattamento con Aspetti Misti, Ansia e Depressione, causalmente riconducibile alle immissioni intollerabili.

La consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, ha concluso che "per il periodo in cui è persistita la noxa patogena (circa cinquecento giorni), la perizianda abbia presentato un Disturbo dell'Adattamento con Aspetti Misti, Ansia e Depressione, tale da incidere sfavorevolmente sul bene salute della perizianda in misura pari al dodici per cento. Applicando il coefficiente di rilevanza previsto dalla letteratura scientifica e medico-legale per eventi di pari portata psicolesiva (0,5), ne risulta un danno biologico di natura psichica pari al sei per cento della totale validità psicofisica protrattosi per circa cinquecento giorni".

Il CTU ha inoltre rilevato che "la sintomatologia riferita dalla perizianda può essere causalmente ricondotta agli eventi per cui oggi è causa, limitatamente al periodo per cui è persistita la noxa patogena, ovvero per circa cinquecento giorni", e che "è attendibile che il disagio, il disappunto, le recriminazioni e l'insoddisfazione provate dalla paziente durante il periodo in cui la noxa patogena ha esplicato il suo effetto, pur non appartenendo per definizione alla sfera del danno psichico, abbiano determinato un'alterazione della cenestesi della paziente per il periodo in cui i contenitori dei rifiuti furono collocati presso la finestra della sua camera da letto".

Tali conclusioni sono state confermate dalla testimonianza del dott. *Tes_6* che all'udienza del 3/7/2020 ha dichiarato: "sono psichiatra. Ho visitato la signora

CP_1 il 18/1/2019. la signora ha riferito che da quanto c'era stato il posizionamento dei cassonetti sotto la finestra della camera da letto per il persistente fetore ha cominciato a stare male... Presentava una sintomatologia riferibile ad un quadro di disturbo dell'adattamento, che sono quadri sintomatici che si manifestano entro tre mesi dall'inizio del fattore stressante, che si stava prolungando, per questo aveva cominciato a stare male con alterazioni del sonno, con umore depresso, sintomatologia ansiosa e quadri di somatizzazione non ascrivibili a precedenti quadri di natura patologica, perché non risultavano anamnesi di tipo psichiatrico".

È vero che il CTU ha evidenziato le difficoltà nel valutare un danno di natura psichica "che si fonda, per sua natura, sulla soggettività riferita dal paziente", e ha utilizzato espressioni quali "è attendibile" anziché affermazioni categoriche. Tuttavia, tali cautele non escludono che il danno sia stato adeguatamente provato, ma riflettono semplicemente la natura della patologia accertata e la metodologia medico-legale applicabile a tali casi.

La giurisprudenza ha chiarito che "l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza" (Cass. n. 26899/2014).

Nel caso di specie, la prova del danno è stata fornita non solo mediante la CTU medico-legale e la testimonianza del medico curante, ma anche mediante le testimonianze dei familiari e conoscenti della CP_1 che hanno confermato il grave stato di disagio e sofferenza patito dall'appellata per l'intera durata della permanenza dei cassonetti sotto la finestra della sua camera da letto.

Deve pertanto essere confermato l'accertamento della sussistenza del danno alla salute subito dalla CP_1

Il secondo motivo dell'appello di CP_2 deve pertanto essere rigettato.

11. Venendo alla quantificazione del danno, il Tribunale ha liquidato il danno in via equitativa in € 55.446,62, applicando le tabelle milanesi con una diaria di € 90,00 per 500 giorni, rivalutata con interessi.

Il *Parte_1* e *CP_2* deducono che tale quantificazione sarebbe esorbitante, essendo ben maggiore della domanda attorea di € 20.000,00, e sarebbe stata effettuata senza adeguata motivazione, ignorando che il danno biologico era stato valutato al 6% di invalidità temporanea.

Tali censure sono fondate, ma – come si dirà – la liquidazione operata dal Tribunale deve essere rideterminata in misura superiore a quella che scaturirebbe dall'applicazione meramente aritmetica dei criteri di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, i quali, pur non essendo direttamente applicabili al di fuori dell'ambito dei sinistri stradali, offrono un parametro di riferimento equitativo dal quale il giudice può e deve discostarsi quando il caso concreto presenti peculiarità tali da rendere il risultato tabellare manifestamente incongruo rispetto al pregiudizio effettivamente patito.

11.1. Deve preliminarmente osservarsi che l'art. 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 disciplina la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che tale norma ha carattere eccezionale ed è insuscettibile di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i danni derivanti da responsabilità ex art. 2051 c.c. o da immissioni ex art. 844 c.c. (cfr. Cass. n. 4509/2022; Cass. n. 10204/2021).

Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione civile n. 8630 del 2026, i criteri di quantificazione stabiliti dall'art. 139 Cod. Ass. – e, da ultimo, gli importi aggiornati dal D.M. 18 luglio 2025, che ha fissato in € 56,18 la diaria per inabilità assoluta giornaliera – costituiscono un parametro di contemperamento della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. anche al di fuori del perimetro applicativo diretto della norma. La Suprema Corte ha precisato che il giudice, nel liquidare il

danno non patrimoniale in via equitativa, può assumere i valori dell'art. 139 quale punto di partenza del proprio ragionamento, salvo discostarsene – in aumento o in diminuzione – quando le peculiarità del caso concreto lo impongano, con obbligo di motivare specificamente le ragioni dello scostamento. Tale approccio risponde all'esigenza, costituzionalmente presidiata dall'art. 3 Cost., di evitare asimmetrie irragionevoli nella liquidazione di pregiudizi analoghi, senza tuttavia sacrificare il principio dell'integralità del risarcimento quando l'applicazione aritmetica di parametri concepiti per ipotesi ordinarie conduca a risultati palesemente iniqui.

11.2. Applicando al caso di specie i criteri di cui all'art. 139, comma 1, lett. b), Cod. Ass. – nel testo vigente a seguito dell'aggiornamento disposto con D.M. 18 luglio 2025, che ha rideterminato in € 56,18 la diaria per inabilità assoluta giornaliera – si perverrebbe al seguente risultato: € 56,18 × 6% (invalidità temporanea parziale accertata dal CTU) = € 3,37 al giorno; per 535 giorni (durata effettiva della protrazione della *noxa* patogena, come correttamente rilevato dall'appellata): € 3,37 × 535 = € 1.802,95. Volendo utilizzare i valori immediatamente precedenti all'ultimo aggiornamento, l'importo si attesterebbe comunque su una cifra non superiore a € 1.861,00.

Tale importo è manifestamente incongruo rispetto alla reale portata del pregiudizio subito dalla CP_1 Ed infatti:

- a) l'invalidità temporanea – ancorché di modesta entità percentuale (6%) – si è protratta per un periodo inusualmente lungo: 535 giorni, pari a circa un anno e mezzo. L'art. 139 Cod. Ass. è tarato su ipotesi fisiologiche di inabilità temporanea di durata ordinaria (settimane o pochi mesi), non su casi come quello di specie in cui l'esposizione alla *noxa* patogena – e la conseguente limitazione delle attività quotidiane – si è protratta per un arco temporale eccezionalmente esteso;
- b) il pregiudizio concretamente patito dalla CP_1 non si esaurisce nel dato percentuale dell'invalidità biologica, ma consiste principalmente nella esposizione molto lunga al fastidio: per 535 giorni l'appellata è stata costretta a tenere chiusa la finestra della camera da letto, a rinunciare all'utilizzo del cortiletto esterno, a

subire quotidianamente esalazioni maleodoranti e rumori intollerabili sia nelle ore diurne che in quelle notturne e all'alba. La percentuale di invalidità del 6% cattura la componente strettamente medico-legale del danno (il Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Depressione), ma non esaurisce – né potrebbe esaurire – l'intera dimensione del pregiudizio non patrimoniale subito, che si sostanzia nella prolungata, quotidiana e incessante compressione del diritto alla normale qualità della vita all'interno della propria abitazione, diritto di rango costituzionale tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. Cass. n. 21554/2018; Cass. Sez. Un. n. 2611/2007);

c) la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare che, in presenza di un danno biologico temporaneo di durata eccezionale, il giudice non può limitarsi alla liquidazione standardizzata, ma deve autonomamente valutare e risarcire la sofferenza derivante dalle restrizioni e dai condizionamenti protrattisi nel tempo, che costituisce voce di danno ulteriore rispetto alla mera proiezione tabellare del danno biologico temporaneo (cfr. Cass. n. 27954/2020).

11.3. La cifra di € 1.861,00 – cui condurrebbe l'applicazione pura e semplice del criterio proporzionale di cui all'art. 139 Cod. Ass. – non può pertanto costituire il punto di arrivo della liquidazione, ma deve rappresentare la base da cui muovere per una valutazione equitativa che tenga conto, in ossequio al principio affermato dalla Cassazione civile con la sentenza n. 8630 del 2026, della peculiare fisionomia del danno concretamente subito.

Il giudice, nell'esercizio del potere equitativo ex art. 1226 c.c., deve temperare il dato normativo-tabellare con la ponderazione del danno valutato nella sua effettiva dimensione fenomenica. Nel caso di specie, la dimensione prevalente del danno non è tanto l'invalidità temporanea in sé considerata (di modesta entità percentuale), quanto l'esposizione prolungata e ininterrotta a condizioni di vita gravemente degradate, con perdita della fruibilità dell'abitazione e del suo spazio esterno, alterazione della cenestesi, disagio psico-fisico quotidiano protrattosi per quasi un anno e mezzo.

Ai fini della corretta liquidazione del danno, deve pertanto procedersi come segue. Danno biologico temporaneo. Tenuto conto: (i) del valore-base di € 1.861,00 emergente dall'applicazione del criterio di cui all'art. 139 Cod. Ass.; (ii) della durata eccezionale del periodo di esposizione alla *noxa* patogena (535 giorni); (iii) della gravità delle immissioni accertate (odori nauseabondi, rumori notturni e mattutini, impossibilità di tenere aperta la finestra della camera da letto, rinuncia all'utilizzo del cortiletto); (iv) del fatto che il CTU ha accertato un'invalidità del 12% ridotta al 6% in applicazione del coefficiente di rilevanza di 0,5, il che significa che la compromissione psico-fisica effettivamente riscontrata era di entità ben superiore a quella riflessa nel dato percentuale finale; (v) della necessità di evitare che il risarcimento si traduca in una somma simbolica inadeguata a ristorare un pregiudizio protrattosi per un periodo inusualmente lungo – appare equo liquidare il danno biologico temporaneo in € 9.000,00.

Tale somma, pur significativamente superiore al risultato dell'applicazione aritmetica dell'art. 139 Cod. Ass. (€ 1.861,00), è ampiamente inferiore alla liquidazione operata dal Tribunale (che aveva applicato una diaria piena di € 90,00 per 500 giorni, come se si trattasse di inabilità temporanea totale, senza alcuna considerazione della percentuale del 6%) e rappresenta il contemperamento – imposto dal principio di equità e dalla necessità di garantire l'integralità del risarcimento – tra il criterio tabellare e la peculiare durata e intensità del pregiudizio subito. La misura così determinata corrisponde a una diaria equitativa di circa € 16,80 per 535 giorni, valore che, rapportato alla diaria piena di € 56,18 prevista dall'art. 139 per l'inabilità assoluta, equivale a un'invalidità equitativamente rivalutata a circa il 30%, in considerazione – come si è detto – della eccezionale durata dell'esposizione e della particolare gravità delle immissioni.

11.4. Danno da alterazione della cenestesi e da lesione del diritto alla normale qualità della vita. Tenuto conto della situazione complessiva e della sua durata, del fatto che l'appellata è stata costretta a rinunciare all'utilizzo del cortiletto esterno e

a tenere costantemente chiusa la finestra della camera da letto, con conseguente lesione del diritto alla normale qualità della vita all'interno della propria abitazione, tale danno può essere liquidato in via equitativa in € 4.000,00.

11.5. Il danno complessivo ammonta pertanto a € 13.000,00 (€ 9.000,00 per danno biologico temporaneo + € 4.000,00 per danno da alterazione della cenestesi e da lesione del diritto alla normale qualità della vita), che, rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto (luglio 2018) alla data della presente sentenza e aumentato degli interessi legali dalla data della citazione (13/3/2019) alla data della presente sentenza, ammonta a € 15.000,00.

Tale importo appare congruo e proporzionato alla gravità del danno subito dalla *CP_1* inferiore alla domanda attorea di € 20.000,00 e significativamente inferiore alla liquidazione operata dal Tribunale, e tiene conto sia del danno biologico accertato dal CTU valorizzato nella sua effettiva portata alla luce della durata eccezionale dell'esposizione, sia del danno da alterazione della cenestesi e da lesione del diritto alla normale qualità della vita.

Deve pertanto essere accolto il terzo motivo dell'appello del *Parte_1* e il terzo motivo dell'appello di *CP_2* con conseguente riduzione del danno liquidato da € 55.446,62 a € 15.000,00.

12. Quarto motivo dell'appello del *Parte_1* : compensazione delle spese con il *Controparte_3* .

Con il quarto motivo, l'appellante deduce l'ingiusta compensazione delle spese di lite tra il *Parte_1* e il *Controparte_3* , rilevando che la dichiarata inammissibilità dell'intervento escluderebbe l'esistenza di giusti motivi per compensare le spese.

12.1. La censura è fondata.

La compensazione delle spese di lite presuppone la sussistenza di giusti motivi, che devono essere specificamente indicati dal giudice. Nel caso di specie, il Tribunale si è limitato ad affermare genericamente che "sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite", senza indicare quali siano tali giusti motivi.

La dichiarata inammissibilità dell'intervento per carenza di interesse comporta la soccombenza del *Controparte_3*, che avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del *Parte_1* avendo l'interveniente, il cui intervento è stato dichiarato inammissibile con pronuncia ormai definitiva, sostenuto la domanda svolta dalla attrice in ordine alla rimozione dei cassonetti.

12.2. Deve pertanto essere accolto il quarto motivo dell'appello del *Parte_1*, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra il *Parte_1* e il [...]
Controparte_3, e condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore del *Parte_1*, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Per tenere conto del solo maggior sforzo difensivo posto in essere dall'appellante nei confronti dell'interveniente rispetto alla difesa spiegata verso la *CP_1* debbono essere adottati i parametri ridotti della meta' rispetto al valore di causa compreso fra i 5.200 euro ed i 26.000 euro, ovvero euro 460 (studio), euro 389 (introduzione), euro 840 (trattazione), euro 851 (decisionale), per complessivi euro 2.540, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.

13. Quinto motivo dell'appello del *Parte_1* : spese di CTU.

Con il quinto motivo, l'appellante deduce l'illegittimità della condanna solidale al pagamento delle spese di CTU, che dovrebbero essere poste definitivamente a carico di *CP_2*

Il motivo è infondato.

Le spese di CTU seguono la soccombenza, e devono pertanto essere poste a carico dei soggetti risultati soccombenti nel giudizio. Nel caso di specie, essendo stata confermata la responsabilità solidale del *Parte_1* e di *CP_2* le spese di CTU devono essere poste a carico solidale di entrambi i soggetti.

Deve pertanto essere rigettato il quinto motivo dell'appello del *Parte_1*.

14. Appello incidentale: spese della mediazione e del procedimento cautelare.

Con l'appello incidentale, l'appellata chiede la condanna del *Parte_1* alla refusione delle spese della mediazione e del procedimento cautelare, non liquidate dal Tribunale.

L'appello incidentale è fondato.

Le spese della mediazione e del procedimento cautelare, essendo strumentali all'accoglimento della domanda di merito, devono essere poste a carico del soggetto risultato soccombente nel giudizio di merito, ovvero il *Parte_1* [...].

Deve pertanto essere accolto l'appello incidentale nella parte in cui chiede la condanna del *Parte_1* alla refusione delle spese della mediazione e del procedimento cautelare, che si liquidano per il procedimento cautelare in base ai valori medi per lo scaglione fino a 26mila euro (come richiesto dalla parte in nota spese depositata, nella quale non ha chiesto compensi per la fase istruttoria): Fase di studio € 992,00; Fase introduttiva € 672,00; Fase decisoria € 635; Totale di euro 2.299; esborsi € 118,50 oltre rimborso spese generali 15%, CPA al 4% e Iva al 22%.

Quanto alle spese di mediazione esse sono determinate in euro 240 (valore medio sulla base del valore della domanda di 20mila euro, 300 euro, aumentato dei costi vivi per euro 40 e diminuito di 1/3 per la obbligatorietà della mediazione) oltre accessori di legge.

14. In ossequio al principio dell'art. 336 c.p.c., ed alla valutazione complessiva che ne consegue, le spese di primo grado vanno quantificate sulla base dello scaglione parametrato sulla base del danno riconosciuto (da 5.200 a 26.000), ovvero in euro 919,00 (studio), euro 777 (introduttiva), euro 1.680,00 (trattazione), euro 1.701,00 (decisionale), per un importo totale di euro 5.077,00 cui vanno sommate le spese forfettarie al 15% ed IVA e CPA come per legge.

Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza di tutte le parti, devono essere compensate per metà e per l'altra metà poste a carico del *Parte_1* e di *CP_2* in solido, in favore della *CP_1*

Le spese vanno liquidate in rapporto al valore del risarcimento riconosciuto alla *CP_1* e quindi, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento, in euro 1.134 (studio), euro 921 (introduttiva), euro 1.843 (trattazione), euro 1.911 (decisionale), per un importo totale di euro 5.809 cui vanno sommate le spese forfettarie al 15% ed IVA e CPA come per legge.

Le spese di secondo grado del *Parte_1* appellante debbono essere poste a carico del *Parte_1* intervenuto soccombente rispetto al motivo di appello che lo riguarda e vanno liquidate in riferimento al rapporto controverso, ovvero alle spese di causa del primo grado come sopra liquidate.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dal *Controparte_7* e da *Controparte_2* avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 227/2024 del 12/2/2024, nonché sull'appello incidentale proposto da *Controparte_1* ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accoglie parzialmente gli appelli principali e l'appello incidentale, e, in riforma della sentenza impugnata:

- accerta la violazione dell'art. 844 c.c. da parte del *Parte_1* [...] *Controparte_7* per immissioni intollerabili di odori e rumori provenienti dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti collocati nell'area di pertinenza del *Parte_1* a ridosso della proprietà di *Controparte_1*
- conferma la responsabilità di *Controparte_2* [...] ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- riduce il danno liquidato in favore di *Controparte_1* da € 55.446,62 a € 15.000,00, con interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia al saldo;
- conferma la condanna di *Controparte_2* [...] a pagare al *Controparte_7* la metà

del danno liquidato, riducendola da € 27.723,31 a € 7.500,00, con interessi legali dalla notifica dell'atto di chiamata in causa al saldo;

- condanna il *Controparte_8* al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore del *Parte_1* *CP_7* *Controparte_7*, che liquida in € 2.540 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna il *Controparte_7* al pagamento delle spese della mediazione e del procedimento cautelare in favore di *Controparte_1* che liquida rispettivamente in euro 2.299 ed euro 200 per compensi oltre a euro 118,50 ed euro 40 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna il *Controparte_7* e [...] *Controparte_2* in solido tra loro, al pagamento di metà delle spese del presente grado di giudizio in favore di *Controparte_1* che liquida per l'intero in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; dichiara compensato fra le parti il restante 50%.
- condanna il *Controparte_8* al pagamento delle spese di lite del secondo grado in favore del *Controparte_7* [...], che liquida in € 1.458,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Firenze, il 4 giugno 2026.

Il Consigliere estensore

Anna Ghedini

Il Presidente

Riccardo Guida

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.